



**CITTÀ DI MESAGNE**  
(PROVINCIA DI BRINDISI)  
**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione - esercizio finanziario 2014.**

Responsabile del servizio: Dott. Francesco SIODAMBRO

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 17:20, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>SCODITTI Franco – SINDACO PRESENTE</b>					
COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1) - CARLUCCIO Roberto	X		11) - MINGENTI Antonio		X
2) - COLUCCI CARLUCCIO Antonio	X		12) - MOLFETTA Fernando	X	
3) - D'ANCONA Roberto	X		13) - MOLFETTA Pompeo	X	
4) - DELEO Carmelo Fabrizio		X	14) - ORSINI Fernando	X	
5) - DI DONFRANCESCO Sabrina	X		15) - SARACINO Maria Teresa		X
6) - DIMASTRODONATO Salvatore Carmine	X		16) - SEMERARO Giuseppe	X	
7) - FRANCO Damiano	X		17) - SILLA Biagio		X
8) - GUARINI Sergio	X		18) - SPORTELLI Antimo	X	
9) - INDOLFI Giuseppe	X		19) - TODISCO Vincenzo		X
10) - MAGRI' Domenico	X		20) - TURE Omar	X	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. **Canuto, Caforio, Castrignanò, Guglielmi, La Sala, Saracino**

Presiede il Signor. **Avv. ORSINI Fernando**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. TAMBURRANO Mauro

Nominati scrutatori i Signori: **Guarini, Sportelli, Carluccio**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. Francesco SIODAMBRO**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. Francesco Siodambro**

Preliminarmente, il Presidente dà atto che la discussione dell'argomento in oggetto risulta abbinata con quella di cui ai punti 4-5-6 e 7, tutti propedeutici al bilancio di previsione e, comunque, connessi oggettivamente.

Informa che il 6.10.2014 è stato presentato dal Consigliere Magrì un emendamento, già rimesso in copia ex art. 66 comma 2 Reg ai Capigruppo consiliari il 7.10.2014; sul medesimo, ritenuto dalla Presidenza ammissibile ai sensi della richiamata disposizione regolamentare e non richiedente la procedura di iscrizione all'ordine del giorno della seduta, è stato espresso il parere favorevole da parte dei Responsabili del servizio interessati.

Dopo aver dato lettura dell'emendamento, concede la parola al Sindaco, il quale fa presente che è intendimento della Giunta proporre una modifica al piano delle alienazioni e, più specificamente, prevedere lo stralcio dello stesso dalla sezione "immobili da alienare" della «ex Masseria Belloluogo», apportando conseguentemente tutte le necessarie modifiche in sede di bilancio di previsione.

Il Presidente, sentita la dichiarazione del Sindaco, dispone procedersi alla discussione limitatamente all'emendamento presentato. Seguono gli interventi dei Consiglieri Magrì, Semeraro, Franco – il quale propone che oltre allo stralcio come indicato dal Sindaco, l'immobile di che trattasi sia inserito nella sezione "immobili da valorizzare" -, Molfetta e Dimastrodonato. Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta.

Terminata la discussione sull'emendamento, il Presidente concede la parola all'Assessore Caforio per la relazione introduttiva, cui fanno seguito gli interventi dei Consiglieri Ture, Di Donfrancesco, Colucci, Magrì, Franco, Dimastrodonato, D'Ancona, nonché la replica dello stesso Assessore Caforio, l'intervento conclusivo del Sindaco e quello per dichiarazione di voto dei Consiglieri Magrì, Saracino e Dimastrodonato. Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta.

Si dà atto che prima della votazione entrano in aula i Consiglieri Silla e Saracino ed esce Colucci Carluccio – presenti n. 17.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Magrì, come integrato dalla proposta del Consigliere Franco, che registra il seguente risultato:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 21
Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco	n. 17
voti favorevoli	n. 13
astenuti e Ture)	n. 4 (D'Ancona, Molfetta P., Sportelli

Successivamente, il Presidente pone l'argomento in oggetto in votazione, che registra il seguente risultato:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 21
Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco	n. 17
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 6 (Carluccio, Di Donfrancesco, Dimastrodonato, Magrì, Saracino, Semeraro)

In esito a quanto sopra,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2

della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

dato atto che la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

visto l’art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011, il quale ha previsto, a decorrere dall’esercizio 2012, una fase di sperimentazione delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile al fine di:

- analizzare gli effetti dell’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
- verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- individuare eventuali criticità;
- consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia;

considerato che l’articolo 9 del decreto legge n. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013), nel rinviare al 2015 l’applicazione delle disposizioni del titolo primo del d.Lgs. 118/2011, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio e dato la possibilità a nuovi enti di entrare in sperimentazione dal 2014;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 in data 26/09/2013, con la quale è stata avanzata richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di aderire alla sperimentazione di bilancio ai sensi dell’articolo 36 del d.Lgs. n. 118/2011;

visto il D.M. Economia e finanze in data 15 novembre 2013 che ha individuato le amministrazioni in sperimentazione nel terzo anno (2014), in cui risulta inserito anche il Comune di Mesagne;

richiamati:

- gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario;
- il DPCM 28 dicembre 2011, il quale individua la disciplina della sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili;
- l’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale prevede che nel corso del terzo esercizio di sperimentazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPCM 28 dicembre 2011 unitamente:
  - a) al principio applicato della programmazione;
  - b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;
  - c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

preso atto, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2014 l’ente approva il bilancio sperimentale il quale assume valenza autorizzatoria ed il bilancio redatto ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 e del DPR n. 194/1996 ai soli fini conoscitivi;

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 in data 04/09/2014, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2014/2016, redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) e del principio contabile applicato della programmazione, unitamente allo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014-2016 elaborato sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP;

verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e del D.U.P. predisposti dalla Giunta:

- è pervenuto n. 1 emendamenti, esaminati, discussi e vagliati secondo le procedure regolamentari, così come risulta dall'allegato verbale;

rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile della programmazione n. 9.3, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il **rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente** quello cui si riferisce il presente bilancio (2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 06/05/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52.. in data 08/10/2014, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 08/10/2014, relativa all'approvazione del **programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016** di cui all'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 16/04/2014, relativa all'approvazione della **programmazione triennale del fabbisogno di personale** di cui all'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 08/10/2014, di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**, ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 08/10/2014, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 21/05/2014, relativa

all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 in data 06/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 25/07/2014, relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 21/05/2014, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 03/12/2013, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 07/03/2014, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Consiglio Comunale n. 25 in data 11/04/2014, relativa all'approvazione delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza (*ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997*);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 in data 23/05/2014, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 14/06/2014, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la Determinazione n. 302. in data 30/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la **concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali**;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2012;
- la relazione dell'organo di revisione;

visto l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;

dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

- a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 14,07% per l'anno 2014 e 2015 e al 14,62% per l'anno 2016, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2009-2011;
- b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti

erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);

- c) per l'anno 2014 sono sospese le disposizioni inerenti l'applicazione dei criteri di virtuosità degli enti locali, ed i relativi spazi finanziari sono riservati agli enti locali che partecipano alla sperimentazione di bilancio di cui all'articolo 36 del d.Lgs. n. 118/2011;
- d) per gli enti che nel 2014 non partecipano alla sperimentazione e per gli enti che nel 2015 non risulteranno virtuosi, le percentuali di cui sopra potranno essere peggiorate sino ad un massimo dell'1%;
- e) limitatamente all'anno 2014, è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale l'obiettivo di patto non può essere peggiore del corrispondente obiettivo calcolato secondo la normativa previgente, aumentato del 15%;

visti:

- il DM Economia e finanze n. 11390 in data 10 febbraio 2014, di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 31, comma 2-quinquies, della legge n. 183/2011, volta a garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;
- il DM Economia e finanze n. 11400 in data 10 febbraio 2014, di determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il periodo 2014-2016;
- il DM Economia e finanze n. 13397 in data 14 febbraio 2014, concernente la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, operata ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno da applicare per l'anno 2014 agli enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili;
- gli spazi finanziari concessi dalla Regione Puglia per il patto verticale incentivato;

atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata e tenuto conto degli spazi connessi all'applicazione del patto regionalizzato, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è pari a:

#### **PATTO DI STABILITA'**

##### **SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA**

<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
€ 602,00	€ 1.683,00	€ 1.693,00

come risulta dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera D);

visti inoltre:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'8%;
- l'articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all'art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell'anno precedente;

tenuto conto che alla luce delle norme sopra individuate, questo ente ha una capacità

di indebitamento del 2,68%;

tenuto conto che questo ente presenta una capacità di indebitamento pari al 2,68% e che pertanto *non opera* il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento;

richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

atteso che, come risulta dal prospetto incluso nel bilancio di previsione 2014-2016, l'equilibrio economico finanziario viene garantito come riportato nei prospetti allegati, contrassegnati con la lettera E)

tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

richiamati in particolare:

- § l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *“in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- § l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- § l'articolo 47, commi da 8 a , del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. I tagli sono applicati con criteri differenziati in funzione dei pagamenti SIOPE, del numero di autovetture e della spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co. comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica;

richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma

8);

- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di beni immobili;

e) all'articolo 1, commi 141-142, della legge n. 228/2012, relative all'acquisto di mobili e arredi;

f) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

g) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014, relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

richiamati:

§ l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

§ l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il



quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

§ l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

tenuto conto, da ultimo, che l'articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012) impone agli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti parametrato all'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Limitatamente all'anno 2014 l'articolo 3-bis del decreto legge n. 16/2014 (L. n. 68/2014) prevede che l'ammontare del fondo svalutazione crediti non possa essere inferiore al 20% per tutti gli enti locali, anche coloro che hanno fatto ricorso all'anticipazione straordinaria di liquidità erogata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013);

dato atto che nel bilancio di previsione finanziario è stato iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;

visto infine il prospetto redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011, allegato al presente provvedimento sotto la lettera D1) quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di previsione 2014-2016 sono in linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

visto il d.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, del DPCM 28/12/2011 e dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il **Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014-2016**, che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai soli fini conoscitivi, il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016 redatti secondo gli schemi del DPR n. 194/1996, il quali si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2014-2016 risulta coerente con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto, in relazione all'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, come convertito

dalla Legge 122/2010, e in relazione all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni nella Legge 125/2013 e all'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 667/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 89/2014, che è rispettato il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2014-2016**, e incarichi per studi, ricerche e consulenze, evidenziando che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

5. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- missioni;
- attività esclusiva di formazione;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
- acquisto di immobili;
- acquisto di mobili e arredi;

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera F) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano risparmi complessivi per € 121.538,24.;

6. di dare atto infine che al bilancio di previsione finanziario 2014-2016 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;

7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

sussistendo motivi di urgenza;

con la medesima votazione:

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.---

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. **ORSINI Fernando**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. **TAMBURRANO Mauro**

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.**

Mesagne, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
.....

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

N. .... di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 14/10/2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. **TAMBURRANO Mauro**

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di pubblicazione.

Mesagne, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to \_\_\_\_\_

---